

solo i deterioramenti causati da vetustà, ferme però le disposizioni degli art. 10 e 11. Nel verbale che verrà compilato in proposito alla fine dell'affittanza saranno rilevate le varianti avvenute nell'edificio, negli attrezzi, nei mobili ed in confronto al verbale di consegna verrà stabilito il dovuto compenso fra le parti, con avvertenza che non verrà tenuto alcun conto dei miglioramenti che fossero stati fatti dal conduttore senza preventivo consenso ed adesione dell'Amministrazione comunale a termini dell'art. 11.

13. - Il Comune non sarà tenuto a spesa alcuna per il personale di custodia del teatro, che sarà a tutto carico della parte locataria, e che dovrà avere qualità morali di buon cittadino e quindi essere benviso al Comune.

14. - Gli oneri per qualsiasi disposizione di legge che venissero addossati ai proprietari od ai conduttori di teatri, dovranno restare a carico della parte conduttrice.

15. - L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà, in caso di vendita del teatro, di disdettare il presente contratto in qualunque momento, col preavviso di mesi sei.

16. - Nel teatro non potranno essere esposti cartelli, scritte, avvisi, ed oggetti a scopo di pubblicità estranea agli spettacoli da darsi in esso teatro senza la preventiva autorizzazione del Podestà, che delibererà dopo sentito il parere della Commissione d'ornato. Sui proventi netti di tale pubblicità il locatario dovrà corrispondere al Comune il 25 per cento.

L'accertamento dei detti proventi sarà fatto a mezzo di personale municipale.

17. - La parte conduttrice si obbliga infine di corrispondere al Comune l'interesse del 7% sui capitali che fossero impiegati per gli eventuali miglioramenti che potessero essere apportati al teatro.

18. - In caso di inosservanza di uno qualsiasi dei patti ed obblighi sopraindicati da parte della S. A. V. E. T., il Comune potrà considerare senza altro sciolto il presente contratto, salvo il risarcimento di eventuali danni maggiori.

19. - La S. A. V. E. T., per garanzia dell'e-

satto adempimento di tutti gli obblighi assunti con la presente convenzione ed in particolare di quelli di manutenzione e di conservazione dell'immobile e del mobilio, versa al Comune una cauzione di L. 100.000, costituita da un titolo cambiario firmato con scadenza in bianco per tale somma da tutti i membri del Consiglio di amministrazione della S. A. V. E. T.

Tale cauzione resterà senz'altro avocata al Comune in caso di cessazione del contratto prima del termine convenuto per colpa del conduttore. Sarà invece restituita a questo quando la rescissione del contratto sia chiesta dal Comune, per vendita del teatro giusta l'art. 15.

20. - Il presente contratto è senz'altro impegnativo per la S. A. V. E. T., mentre per il Comune è subordinato alle approvazioni delle competenti autorità superiori.

21. - Le spese tutte dell'atto presente e conseguenti sono a carico della parte conduttrice.

*Il Vicepodestà*

NORDERA

*Il Segretario Generale*

STEFANI

*Approvaz. prefettizia 9 novembre 1928 n. 18255.*

P. G. N. 15815

**OGGETTO**

INTRODUZIONE NEL REGOLAMENTO DI EDILIZIA E DI ORNATO DI NUOVE NORME PER LE COSTRUZIONI EDILIZIE

REG. DELLE DELIB. N. 2766

*Addì 17 ottobre 1928, VI*

Il Regio decreto 13 marzo 1927 n. 431 oltre alle speciali norme tecniche di edilizia per le località colpite da terremoti contiene pure, dall'art. 62 all'art. 67, disposizioni di buona costruzione da osservarsi in tutti i Comuni del Regno anche se non danneggiati da movimenti tellurici.

Il citato decreto all'art. 62 prescrive che le Amministrazioni comunali debbono provvedere a che nei regolamenti edilizi, di cui all'art. 131 della legge comunale e provinciale, sia resa obbligatoria in qualsiasi opera edilizia l'osservanza delle buone regole dell'arte del costruire in relazione anche ai materiali ed ai sistemi costruttivi adottati nei rispettivi territori.

Tale invito, rivolto al nostro Comune con circolare 9 maggio 1927 n. 5478 di S. E. il R. Prefetto, è giustificato non solo da ragioni di interesse generale della Nazione ma anche, come rilevava S. E. Giuriati, ministro dei lavori pubblici, nella sua circolare 31 agosto u. s., « da quelle particolari dell'erario che, per norma ormai costantemente seguita, interviene nelle spese per la ricostruzione degli abitati colpiti dal terremoto ».

È da ricordare che il vigente regolamento comunale di edilizia e di ornato stabilisce nel capitolo IV le norme da osservarsi per la solidità e la sicurezza dei fabbricati, norme che con l'aggiunta di quelle prescritte dall'art. 62 del R. D. 13 marzo 1927 n. 431 disciplineranno in forma più precisa e completa l'importante materia.

Ciò premesso e udita la Consulta municipale espressasi favorevolmente in adunanza del 15 ottobre corrente:

*delibera di introdurre* nel capo IV del regolamento comunale di edilizia e di ornato, deliberato dal Consiglio comunale in seduta 23 febbraio 1926 n. 3413, reso esecutivo da S. E. il R. Prefetto con visto 25 marzo 1926 n. 2490 e omologato dall'Ecc.mo Ministero dei lavori pubblici l'8 gennaio 1927 n. 12660, i seguenti articoli:

Art. 41-I. - È vietato costruire edifici sul ciglio o al piede degli appicchi; su terreni franosi o comunque atti a scoscendere; sul confine fra terreni di natura o resistenza diversa, e sopra un suolo a forte pendio, salvo il caso che le fondazioni appoggino su roccia viva e compatta.

Art. 41-II. - Le fondazioni, quando è possibile, debbono posare su la roccia viva e com-

patta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata dal cappellaccio, ovvero su terreno perfettamente sodo nel quale debbono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure queste debbono essere costituite da una platea generale.

Art. 41-III. - Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole di arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

Nella muratura di pietrame è vietato l'uso dei ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolare la muratura stessa verrà interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fascie continue di calcestruzzo di cemento dello spessore non inferiore a cm. 12 estesi a tutta la larghezza del muro, e la distanza reciproca di tali corsi o fascie non sarà superiore a m. 1,50.

I muri dovranno avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi esistente non risulti superiore a 1/6 del carico di rottura del materiale di cui sono costituiti.

Art. 41-IV. - Nei piani superiori a quello terreno sono vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene.

I tetti dovranno essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale. Le travature dei solai dovranno essere incastrate nei muri perimetrali per non meno di m. 0,25.

Art. 41-V. - I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, dovranno essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali cioè la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria potranno essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè, al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di

uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Nelle strutture di cemento armato dovranno essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice od armato approvate con R. D. L. 7 giugno 1928 n. 1431 (1858) ed eventuali successive modificazioni.

Per gli altri materiali di costruzione saranno osservate le norme fissate per la loro accettazione dal Ministro per i lavori pubblici.

*Il Podestà*

FRANCESCHINI

*Il Segretario Generale*

STEFANI

*Approvaz. prefettizia 16 novembre 1928 n. 1279.*

P. G. N. 15821

**OGGETTO**

ALIENAZIONE DI PARTE DELL'AREA DELL'IMMOBILE COMUNALE « LA CASARA » IN CAMPO MARZIO ALLA SOCIETÀ ANONIMA SERVIZI AUTOMOBILISTICI DI SCHIO PER LA COSTRUZIONE DELLA PROPRIA SEDE

REG. DELLE DELIB. N. 2772

*Addì 17 ottobre 1928, VI*

La Società Anonima Servizi Automobilistici Schio con sede in Torino e Direzione in Schio, desiderando acquistare l'area di circa mq. 856 sottostante al fabbricato comunale denominato « la Casara » in Campo Marzio allo scopo di costruirvi la propria sede e direzione con la rimessa automobili, gli uffici e le officine, ha conchiuso col Comune di Vicenza il seguente preliminare di contratto:

« 1. - La Società An. Servizi Automobilistici di Schio, con sede in Torino e direzione in Schio, s'impegna di acquistare dal Comune di Vicenza, che s'impegna di vendere, tutta l'area di circa mq. 856, sottostante al fabbricato

denominato « la Casara », in Campo Marzio, costituito dallo stabile ad uso stalla, fienili, magazzini ed abitazione del sorvegliante tecnico, nonché dello stabile e di parte di casa non occorrente alla costruzione della nuova strada congiungente Corso S. Felice col Campo Marzio, già abitazione del signor Tullio Fortunato.

2. - Il Comune s'impegna di provvedere a sue spese all'abbattimento dei sopradescritti stabili, asportando i relativi materiali.

3. - Su detta area la Società acquirente si impegna di costruire, a sue spese, un fabbricato ad uso rimessa automobili, garage, officine, uffici, ecc., cioè la propria sede e direzione, in conformità al progetto da presentarsi per l'approvazione municipale.

4. - Il prezzo di vendita viene d'accordo stabilito in L. 45.000 che la Società acquirente s'impegna di versare all'atto della stipulazione del definitivo contratto di compravendita, diminuito della caparra di cui in appresso.

5. - La Società acquirente s'impegna di iniziare i lavori di costruzione dello stabile suddetto non appena le verrà dal Comune consegnata l'area risultante dalla demolizione degli eventuali fabbricati.

6. - Nel caso che la Società acquirente intendesse rivendere o comunque trasferire ad altro Ente parte o tutto l'immobile costruito su l'area compravenduta, per essere destinato ad uso diverso da quello per cui è stato ceduto o nel caso che lo stabile in parola non venisse adibito o cessasse di essere adibito a sede e direzione di servizi automobilistici, sarà riservato al Comune il diritto di chiedere ed ottenere il ritorno al medesimo prezzo dell'area compravenduta, versando in più il prezzo di costruzione del nuovo stabile in base al valore dei materiali ed al prezzo della mano d'opera impiegati.

7. - La Società acquirente si obbliga di assumere le spese inerenti e conseguenti al presente atto e a quello definitivo di compravendita, nessuna eccettuata.

8. - A titolo di caparra la Società acquirente versa in questo momento in Cassa comunale la somma di Lire 4500.